



REGOLAMENTO

annesso allo Statuto Nazionale, approvato dall'assemblea in data
22/02/2013

Preambolo

Obiettivo del presente regolamento è quello di fornire una interpretazione autentica delle norme statutarie, e precisare laddove necessario le norme attuative dei principi generali ivi descritti.

Articolo 1

1. L'attività di tutela dell'associazione nei confronti del radiantismo, attività che le è propria e rientra tra i fini associativi, viene intesa, in particolare, nel senso di salvaguardia dei diritti di coloro i quali hanno conseguito una regolare licenza radioamatoriale, rilasciata da uno dei Paesi di cui agli accordi CEPT ed operanti in Italia. A tale fine l'Associazione potrà interagire e, se necessario, dirimere situazioni di contrasto tra soci e nei confronti delle Amministrazioni, promuovendo miglioramenti normativi in ambito locale e nazionale, nonché proporre leggi e normative in genere a vantaggio della Categoria.

2. A tali fini, l'Associazione potrà delegare, di volta i volta, tra i propri soci, ex art.11, comma 2, lettera b), uno o più rappresentanti da accreditare nelle competenti sedi nazionali, regionali e/o locali.

3. L'attività di sperimentazione si dovrà intendere quale insieme di tutte quelle attività connesse all'uso delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, comunque denominate, anche auto-costruite, di ascolto e/o di sperimentazione, necessarie o utili allo sviluppo delle comunicazioni nel settore radiantistico.

Articolo 2

La sede legale e sociale dell'associazione potrà essere stabilita ovunque sul territorio italiano, previa delibera del Comitato Esecutivo Nazionale. Tale delibera verrà sottoposta al voto di ratifica in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile.

Articolo 3

1. L'associazione, nei limiti indicati dallo Statuto, si intende aperta a tutti gli interessati che dichiarino di condividere le finalità dell'associazione, in particolare quella di promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell'ambito delle radio comunicazioni e della sperimentazione.

2. A tal fine l'Associazione, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, potrà favorire la costituzione di gruppi di radioamatori che si riuniranno in nuclei regionali denominati "A.R.S. - Radioassistenza in emergenza". Tali gruppi potranno essere coordinati da un responsabile locale indicato dai Circoli, mentre, per il coordinamento sovra regionale di tali strutture, se necessario, si ricorrerà a delegati nominati ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera



AMATEUR RADIO SOCIETY - IQOWX

ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA ITALIANA - SPERIMENTAZIONE E RADIOASSISTENZA

Organo Ufficiale: LA RADIO (redazione@arsitalia.it)

b) dello Statuto. Il C.E.N. potrà anche provvedere se necessario alla nomina di un Referente Nazionale.

3. Le medesime strutture potranno essere impiegate al fine di prestare radio assistenza in tutte quelle manifestazioni, anche sportive o organizzative, ove venga espressamente richiesta la presenza di radioamatori, a garanzia dei collegamenti a media e lunga distanza, anche con l'ausilio di ponti ripetitori.

4. Dette attività potranno prevedere un rimborso spese a carico di chi richiede l'assistenza. La struttura locale che provvederà a tali attività potrà accettare donazioni, a titolo di autofinanziamento per i fini statutari associativi.

5. Sono in ogni caso escluse prestazioni di lavoro, anche occasionale, da parte di soci a favore dell'Associazione.

6. La nomina e/o l'elezione del coordinatore di circolo darà diritto all'assunzione della carica di "Presidente di Circolo". Il Presidente del Circolo intratterrà rapporti, quale rappresentante della sola struttura locale, con le amministrazioni pubbliche in ambito locale, rappresenterà le istanze del circolo al C.E.N. e nominerà i propri collaboratori. I circoli saranno regolamentati con apposita delibera del C.E.N. ai soli fini del coordinamento associativo, ma non potranno agire in nome e per conto del C.E.N. né impegnare in alcun modo il suo nome o quello dell'Associazione, essendo essi strutture dotate di autonomia sotto il profilo amministrativo, organizzativo e gestionale.

7. Il C.E.N. potrà nominare, qualora necessario ed ai soli fini organizzativi, un "delegato" preposto al coordinamento regionale laddove l'alta densità di soci, ed in particolare di Circoli regolarmente aperti e funzionanti, ne richieda la presenza. Il delegato unicamente coordina e riferisce in merito al C.E.N., senza poteri né ispettivi né di sovrapposizione gerarchica nei confronti dei responsabili dei Circoli.

8. L'Associazione – che già risulta membro fondatore della U.I.R. Unione Italiana Radioamatori – Federazione delle Associazioni Radioamatoriali- potrà infine favorire e promuovere l'aggregazione di Associazioni, Gruppi, Club o movimenti aventi i medesimi scopi sociali propri dell'Associazione.

Articolo 4

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti le persone che godono dei diritti civili, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividono gli scopi culturali e tecnici dell'associazione e che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l'associazione. Potranno iscriversi, in un gruppo a parte affiliato all'Associazione, senza diritto di voto, anche minorenni purché autorizzati per iscritto da chi esercita la patria potestà.

Articolo 5

1. Le dimissioni, sia dalla qualità di socio, che da qualsiasi carica sociale, sono una manifestazione di volontà di chi le compie, ed in quanto atto unilaterale esse non sono soggette né ad accettazione né potranno essere ritirate una volta comunicate. Le dimissioni dalla qualità di socio hanno effetto, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di chiusura



dell'esercizio sociale cui si riferiscono, mentre quelle dalle cariche sociali hanno effetto immediato.

2. Il carattere di perpetuità che riguarda i “soci fondatori” di cui all'art. 8.7 dello Statuto si riferisce all'iscrizione all'Associazione, e non già alla volontarietà dell'appartenenza alla stessa. Lo status di “socio fondatore” potrà pertanto cessare a fronte di dimissioni e/o atto di recesso comunque comunicato, secondo quanto previsto al punto (1) che precede.

2. I soci ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto tale qualifica dal C.E.N. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali purché abbiano compiuto la maggiore età. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, laddove deliberata.

3. I soci onorari non potranno eccedere il numero di dieci unità, salvo motivata delibera di deroga, per eccezionali motivi, da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Essi dovranno possedere imprescindibilmente le qualità descritte nell'art. 7, comma 3, 3° rigo dello Statuto Nazionale. In particolare, la loro riscontrata “notorietà e positiva immagine” dovrà essere valutata in ambito nazionale.

La loro volontà di partecipare alle riunioni del C.E.N. dovrà essere comunicata per iscritto al momento della nomina a socio onorario. I soci onorari in carica al momento dell'approvazione del presente regolamento dovranno effettuare tale comunicazione nei trenta giorni successivi. In caso di mancata partecipazione varrà anche per i soci onorari quanto stabilito dall'art.13. 5 dello Statuto in tema di decadenza, senza necessità per il C.E.N. di procedere a sostituzione con altro membro supplente o onorario.

Articolo 6

1. Il segretario/a generale ha la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione. Redige e sottoscrive, unitamente al presidente, gli atti relativi ai libri contabili dell'associazione. Svolge funzione di coordinamento dei circoli unitamente al presidente.

2. sarà possibile consultare l'elenco dei soci previa domanda in tal senso da parte di ogni iscritto in regola con il pagamento della quota associativa, laddove deliberata. L'elenco potrà essere inserito in un apposito “file” predisposto nel sito Web e consultabile previo inserimento di P.W. all'uopo rilasciata;

Articolo 7

1. Il Presidente può delegare la firma e può conferire incarichi sia gestionali che su specifiche materie di interesse associativo.

2. Il Presidente nazionale può essere sfiduciato dall'assemblea ordinaria, dalla maggioranza del C.E.N. e/o a seguito di voto di sfiducia, espresso per via anche telematica, da parte di almeno 1/3 dei soci iscritti. In caso di sfiducia, il C.E.N. procederà a nuova nomina.

3. Ai fini del conteggio dei mandati che possono essere ricoperti dai membri del C.E.N., poiché il presupposto dell'art. 13.2 che ne fissa in due il numero massimo è quello dell'avvenuta candidatura da parte dell'eletto, il conteggio inizierà dalla prima valida



AMATEUR RADIO SOCIETY - IQOWX

ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA ITALIANA - SPERIMENTAZIONE E RADIOASSISTENZA

Organo Ufficiale: LA RADIO (redazione@arsitalia.it)

elezione per la quale i soci abbiano potuto regolarmente esprimere le loro candidature, e cioè quella del febbraio 2014

4. Ai fini del conteggio dei mandati varranno unicamente i mandati del C.E.N. di durata statutariamente prevista.

Articolo 8

Nel caso di scioglimento dell'associazione deliberato dai 2/3 dell'assemblea in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda, i beni eventualmente posseduti dall'ARS, saranno devoluti ad altra associazione avente lo stesso scopo sociale

Il Presidente
Luigi Belvederi

